

CONTABILITÀ

Credito d'imposta R&S: novità e aspetti contabili

di Viviana Grippo

Con [**circolare 10/E/2018**](#) l'Agenzia delle Entrate è tornata sul tema del **credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo**.

Prima di affrontare le novità contenute nella circolare citata e gli aspetti contabili in tema di credito d'imposta R&S si richiama brevemente il contenuto della normativa.

Il **credito d'imposta R&S** è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'[**articolo 3 D.L. 145/2013**](#), successivamente oggetto di modifica ad opera dell'[**articolo 1, comma 35, Legge di Stabilità 2015**](#) e, in seguito, dell'[**articolo 1, comma 15, Legge di Bilancio 2017**](#).

Nella attuale formulazione è **riconosciuto un credito d'imposta**:

- per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2014** e fino a quello in corso al **31 dicembre 2020**;
- commisurato, per ciascuno dei periodi d'imposta agevolati, all'eccedenza degli investimenti effettuati rispetto alla **media degli investimenti** realizzati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due precedenti;
- in misura pari al 50% dell'eccedenza riferibile ai **costi** per:
 1. **personale** impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo,
 2. **quote di ammortamento** dei costi di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio,
 3. spese per **contratti di ricerca c.d. extra-muros**, stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese,
 4. **costi di acquisizione di competenze tecniche e privative industriali** relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.

Ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione è tuttavia necessario che nel periodo d'imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione siano sostenute **spese di importo almeno pari a 30.000 euro** con un massimo annuale di 20 milioni di euro.

Venendo alla [**circolare 10/E/2018**](#) si sottolinea che con essa l'Agenzia ha voluto affrontare una serie di problematiche applicative nei casi in cui i soggetti beneficiari siano interessati da **operazioni di riorganizzazione aziendale**, quali:

- fusioni,
- scissioni,
- conferimenti di azienda o rami aziendali.

In realtà l'applicazione delle norme in tema di credito d'imposta R&S al caso delle operazioni straordinarie, dicono le Entrate, era già stata affrontata in **precedenti interventi**, come la **circolare AdE 5/E/2016** e la **risoluzione AdE 121/E/2017**: la **circolare in commento** deve quindi essere intesa come **integrativa** delle precedenti espressioni dell'Amministrazione Finanziaria la quale, a conferma di tale previsione, specifica che la **correzione** di comportamenti difformi tenuti per errata interpretazione della normativa potrà essere esercitata con diverse conseguenze a seconda che ne sia derivato un maggior o minor credito.

Nel primo caso, **senza applicazione di sanzioni**, si potrà provvedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa con successivo **versamento del maggior credito utilizzato** (restando invece fermo l'obbligo di versamento degli **interessi**).

Nel secondo caso sarà sufficiente presentare la sola **dichiarazione integrativa a favore** determinando il corretto credito vantato.

Se l'errore comporta la determinazione di un:

maggior credito di imposta

minor credito di imposta

Per la correzione occorre:

presentare dichiarazione integrativa e riversare il credito, se utilizzato, con interessi e senza sanzioni
presentare solo dichiarazione integrativa

Tutto quanto appena premesso, si affrontano ora gli **aspetti contabili**.

L'iscrizione del credito determinato come sopra dovrà avvenire con la seguente scrittura contabile:

Credito per R&S a

Contributi in conto esercizio

La voce va iscritta in A5 di conto economico, mentre la voce di credito dovrà trovare allocazione in CII 4-bis.

Va inoltre chiarito che non sussiste alcun obbligo, per la società, di deposito della **certificazione**.

Ai fini della **compensazione** sarà necessario iscrivere il credito in apposito rigo del **quadro RU** del **modello Redditi**.

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA E STRUMENTI DI CRESCITA PER LE PMI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)